

Movimento “No Prison”

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, sede e principi.

1. E' costituito, con sede a Rovigo in Via Mure Soccorso n. 5, l'organizzazione denominata “Movimento No Prison”.

Art. 2 – Statuto.

1. Il Movimento “No Prison”, che di seguito chiameremo Movimento, è disciplinato dal presente statuto.
2. Lo statuto può essere modificato con deliberazione del Consiglio, con la presenza del 50 % più uno degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 3 – Ambito di operatività.

1. Il Movimento opera su tutto il territorio nazionale curando, peraltro, relazioni e collaborazioni con analoghe forme associative all'estero.

TITOLO II FINALITA' ED OBIETTIVI

Art. 4– Finalità.

1. Assumendo il fallimento storico delle funzioni fondanti della pena, della reclusione in particolare, approfondirne i motivi, promuovendo, a fronte dell'enorme quanto inutile mole di sofferenza umana che l'istituzione carceraria comporta, lo sviluppo di provvedimenti alternativi alla stessa e riservando eventuali misure di reclusione a casi di estrema necessità ed urgenza, pur sempre nel rispetto dei diritti umani
2. Gestire i comportamenti devianti e antisociali tenendo conto della specificità dei motivi, delle storie di vita, delle condizioni socioculturali che caratterizzano l'esperienza dei soggetti coinvolti, al fine di trovare risposte specifiche adeguate, che prevengano il diffondersi di culture vendicative e processi di stigmatizzazione e di emarginazione
3. Riconoscere la natura dei conflitti di cui i fenomeni devianti e delittuosi sono espressione e promuovere, tramite il riconoscimento dei danni sociali implicati, forme di soluzione degli stessi e di riconciliazione, nella prospettiva della ricomposizione dei legami sociali.
4. Promuovere attorno alla questione penale e carceraria la diffusione di informazione, conoscenza, ricerca analisi, riflessione, dibattito che orientino l'opinione pubblica alla consapevolezza e alla solidarietà, nella prospettiva del superamento dell'istituzione carceraria.

Art. 5 – Obiettivi.

1. Esso si propone di:
 - a) a fronte degli incommensurabili costi umani e della minaccia alla stessa integrità della vita dei soggetti reclusi, che il carcere comporta, muovere il progressivo ridimensionamento dello stesso, nella prospettiva del suo superamento;

- b) superare la cultura vendicativa e patibolare che sta a fondamento dell'istituzione carceraria, prevalendo, nei fatti sulle funzioni rieducative e sugli estemporanei tentativi di riforma, per introdurre metodi di gestione dei comportamenti devianti e illeciti di cui all'art 4, c.2, abbandonando l'idea di retribuire "il male con il male", per elaborare risposte adeguate alla specificità di ogni singolo caso e soggetto, decostruendo le rappresentazioni degli stessi determinate da pregiudizi e stereotipi produttori di stigma sociale;
- c) attuare, promuovere e diffondere lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale, nei diversi contesti scolastici ed educativi, riguardante il mondo del carcere nella prospettiva abolizionista, anche allo scopo di proporre la formulazione di provvedimenti legislativi conseguenti;
- d) costruire una maggiore sensibilità ed attenzione dell'opinione pubblica verso la realtà della detenzione ed i problemi che questa crea al detenuto ed a tutte le persone coinvolte, con particolare riguardo alle famiglie;
- e) partecipare a congressi, seminari, incontri per promuovere l'idea abolizionista;
- f) promuovere incontri di aggiornamento e di informazione, aperti anche tanto ai soci quanto ai non soci.

TITOLO III GLI ADERENTI

Art. 6 – Ammissione.

1. Possono chiedere l'iscrizione al Movimento enti, associazioni, gruppi organizzati nonché singoli che ne condividano le finalità, che siano mossi da spirito di solidarietà e che si impegnino a rispettare le norme del presente statuto.

Art. 7 – Diritti.

1. Gli aderenti hanno il diritto di eleggere il Portavoce e il Consiglio.

Art. 8 – Doveri.

1. Gli aderenti devono svolgere la propria attività in modo spontaneo e gratuito.
2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno del Movimento, deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore etico.

Art. 9 – Esclusione e recessione.

1. L'aderente può essere escluso dal Movimento se contravviene alle finalità stabilite dallo statuto o per manifesta indegnità.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'aderente.
3. Il Consiglio può deliberare l'esclusione di aderenti per manifesta indegnità e per comportamenti contrari allo spirito dello statuto.
4. Ogni aderente può recedere dal Movimento mediante comunicazione formale al Consiglio.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE

Art. 10 – Indicazione degli organi.

1. Sono organi del Movimento:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio;
 - c) il Portavoce.

Capo I – L'Assemblea

Art. 11 – Composizione.

1. L'assemblea è composta dagli associati del movimento, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. L'assemblea è presieduta dal Portavoce del Movimento o, in sua assenza, da persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
4. L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti almeno la metà più uno degli associati.

Art. 12 – Durata e funzioni.

1. E' convocata almeno una volta all'anno dal Portavoce del Movimento o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio lo ritiene necessario.
3. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
4. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Portavoce e dal segretario e conservato presso la sede del Movimento.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento del Movimento. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Capo II – Il Consiglio

Art. 13 – Composizione.

1. Il Consiglio è eletto dall'Assemblea ed composto da n. cinque (5) aderenti al Movimento che abbiano dichiarato la loro disponibilità a farne parte e dura in carica anni tre. E' presieduto dal Portavoce.
2. I componenti del Consiglio, eletti dall'Assemblea, nella loro prima seduta eleggono: il Portavoce, il segretario ed il tesoriere.
3. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei componenti.

Art. 14 – Durata e funzioni.

1. Il Consiglio degli aderenti al Movimento si riunisce periodicamente, in un luogo fisico o attraverso video sedute, per scambiare informazioni ed esperienze, nonché per coordinare le attività da svolgere e per le eventuali iniziative da attuare nel territorio.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

Capo III – Il Portavoce

Art. 15 – Elezione.

1. Il Portavoce è eletto, a maggioranza di voti, dall'Assemblea, convocata dal Portavoce in scadenza di mandato.

Art. 16 – Durata.

1. Il Portavoce dura in carica tre anni e può essere rieletto.
2. Può essere revocato dall'Assemblea a maggioranza di voti.
3. Convoca, un mese prima della scadenza del mandato, l'Assemblea per la elezione del nuovo Portavoce.

Art. 17 – Funzioni.

1. Il Portavoce rappresenta il Movimento a tutti gli effetti.
2. Presiede il Consiglio e l'Assemblea cura lo svolgimento dei lavori. Sottoscrive il verbale del Consiglio e cura che sia custodito presso la sede, dove può essere consultato dagli aderenti.
3. Ha il compito di convocare il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno, comunque almeno due volte all'anno o su richiesta di almeno la metà più uno degli iscritti.
4. Ha il compito di tenere i contatti con enti, istituti pubblici e privati, organizzazioni, etc.

TITOLO V LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 18 – Indicazione delle risorse.

1. Il Movimento attinge i mezzi necessari per l'attuazione degli scopi statutari attraverso le quote associative annuali fissate dal Consiglio, dai contributi volontari e donazioni dei soci e simpatizzanti e/o sostenitori nonché da eventuali oblazioni, lasciti, legati o altro da chiunque effettuati e che siano stati accettati dal Consiglio.

Art. 19 – Quote di adesione.

1. Le quote di adesione annuale degli aderenti sono stabilite dall'Assemblea.

Art. 20 – Devoluzione dei beni.

1. In caso di scioglimento o cessazione del Movimento, il Consiglio determinerà la destinazione dei beni, a favore di opere ed organismi con finalità sociali, secondo i principi ispiratori del Movimento stesso.
2. I beni immobili e mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

TITOLO VI IL BILANCIO

Art. 21 – Bilancio consuntivo.

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese sostenute nell'esercizio chiuso al 31 dicembre.
3. Il bilancio consuntivo, corredato da una relazione sull'attività svolta, è approvato dal Consiglio entro il mese di maggio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VII RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI

Art. 22 – Rapporti con enti e soggetti privati.

1. Il Movimento può cooperare con soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà previste dallo statuto.

Art. 23 – Rapporti con enti e soggetti pubblici.

1. Il Movimento partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà previste dallo statuto.

TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 – Validità dello statuto.

1. Il presente statuto è redatto in base a quanto stabilito dal Codice Civile all'art. 36 e per quanto non contemplato valgono le norme di legge e Dlgs 117/2017.

Roma, 11 ottobre 2019